

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2011

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Haas](#) contro la Svizzera del 20 gennaio 2011 (n. 31322/07)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); facilitare il suicidio

Negare a un malato psichico l'autorizzazione a procurarsi, senza ricetta medica, una sostanza sottoposta per legge a prescrizione al fine di suicidarsi non costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata. La Corte prende atto che, tra gli Stati membri, non vi è alcuna intesa in merito al diritto di scegliere quando e come suicidarsi; ciascuno di essi dispone pertanto di un ampio margine discrezionale. L'obbligo di prescrizione per una sostanza letale persegue un obiettivo legittimo: tutela la persona che intende suicidarsi da decisioni avventate e previene eventuali abusi. Tali misure sono a maggior ragione necessarie in un Paese come la Svizzera, dove vige un atteggiamento liberale nei confronti dell'aiuto al suicidio.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Movimento Raeliano Svizzero](#) contro la Svizzera del 13 gennaio 2011 (n. 16354/06)

Libertà di religione (art. 9 CEDU) e libertà di espressione (art. 10 CEDU); vietata una campagna di affissione in luoghi pubblici

Le autorità non hanno autorizzato una campagna di affissione in luoghi pubblici promossa dal «Movimento Raeliano Svizzero» poiché tale movimento si dichiara favorevole alla clonazione umana, offre al riguardo una serie di servizi, e sostiene inoltre la pedofilia e l'incesto. Il divieto, che effettivamente costituisce un'ingerenza nella libertà di espressione, è tuttavia giustificato in base all'articolo 10 paragrafo 2 CEDU. Gli Stati godono di un ampio margine discrezionale in quanto approvare una simile campagna in ambienti pubblici trasmetterebbe il messaggio che le autorità ne approvano o quanto meno ne tollerano il contenuto. Il divieto è stato necessario per proteggere la salute e la morale e per prevenire eventuali reati. Inoltre l'interdizione riguarda esclusivamente la campagna di affissione e non impedisce al movimento di diffondere le proprie idee attraverso altri mezzi di comunicazione. La Svizzera non ha pertanto oltrepassato il suo margine discrezionale.

Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (5 voti contro 2), non è necessario procedere ad un esame dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza M.S.S. contro il Belgio e la Grecia del 12 gennaio 2011 (Grande Camera, n. 30696/09)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU), divieto di trattamenti degradanti (art. 3 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); trasferimento di un richiedente l'asilo

Violazioni da parte della Grecia

L'arresto immediato di un richiedente l'asilo senza indicazione delle ragioni, corredato da violenza e insulti da parte della polizia e condizioni precarie di detenzione, costituisce un trattamento degradante.

Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Anche lasciar vivere un richiedente l'asilo nell'insicurezza e in uno stato di estrema povertà costituisce un trattamento degradante. Occorre tener conto che i richiedenti l'asilo necessitano di una protezione particolare e le autorità devono fornire loro un alloggio e condizioni materiali adeguate.

Violazione dell'articolo 3 CEDU (16 voti contro 1).

La procedura di asilo in Grecia presenta limiti tali da ridurre notevolmente le possibilità di sottoporre le domande di asilo a un esame serio; inoltre non fornisce alcuna garanzia effettiva che tuteli il ricorrente da un allontanamento arbitrario.

Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (unanimità), un esame dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 2 CEDU non è necessario (unanimità).

Violazioni da parte del Belgio

Il trasferimento del richiedente l'asilo in Grecia è incompatibile con la Convenzione da un lato perché il Belgio era a conoscenza delle carenze insite nella procedura di asilo greca e dall'altro perché un rinvio del richiedente in Afghanistan costituirebbe una violazione degli articoli 2 e 3 CEDU. Il Belgio avrebbe potuto trattare direttamente la domanda di asilo in applicazione del regolamento Dublino II.

Violazione dell'articolo 3 CEDU (16 voti contro 1), l'esame dell'articolo 2 CEDU non è necessario (unanimità).

Il trasferimento in Grecia costituisce un trattamento degradante poiché il Belgio era a conoscenza delle condizioni di vita e di detenzione dei richiedenti l'asilo in questo Paese, condizioni che vanno qualificate come trattamento degradante (cfr. più sopra).

Violazione dell'articolo 3 CEDU (15 voti contro 2).

Una procedura accelerata, che limiti al minimo l'esame di eventuali violazioni della Convenzione e attribuisca al ricorrente un onere della prova molto gravoso per danni irreparabili risultanti da tali violazioni, non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 13 CEDU. Alla luce della giurisprudenza belga e del gravoso onere della prova, sarebbe mancata qualsiasi prospettiva di riparazione anche in caso di ricorso.

Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (unanimità), l'esame dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 2 CEDU non è necessario (unanimità); rigetto dell'eccezione sollevata dal Governo di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (unanimità).

Sentenza [Haidn](#) contro la Germania del 13 gennaio 2011 (n. 6587/04)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU) e divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); internamento preventivo

Un giudice dell'esecuzione delle pene ha ordinato l'internamento preventivo di un detenuto affetto da una malattia psichica al termine di una condanna per stupro. Questa decisione non è giustificata in base all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, in quanto non costituisce una condanna ai sensi della lettera a, non vi è alcun nesso di causalità tra l'internamento e la condanna all'origine della pena scontata (lett. a), la detenzione non serviva a tradurre il richiedente davanti all'autorità giudiziaria (lett. c) e il ricorrente è stato internato senza giustificazione in un carcere e non in una clinica o in un'altra struttura adeguata (lett. e).
Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

La decisione di prolungare preventivamente la detenzione di un sessantasettenne senza particolari problemi di salute non raggiunge la gravità di un trattamento inumano o degradante. Il fatto che la decisione sia stata presa solo tre giorni prima della fine della pena detentiva non costituisce un trattamento intenzionalmente degradante. Sebbene l'internamento preventivo sia stato ordinato per un periodo indeterminato, vi è sempre stata la possibilità di liberazione sulla base di un riesame della situazione.
Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Sporer](#) contro l'Austria del 3 febbraio 2011 (n. 35637/03)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU), divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); autorità parentale di un padre celibe

Vietare a una parte di esprimersi oralmente su una perizia se può farlo per iscritto e nel corso della procedura si sono già svolte trattative verbali non costituisce alcuna violazione del diritto ad un processo equo.
Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Assegnare l'autorità parentale di un figlio nato fuori del matrimonio alla madre senza verificare se l'autorità parentale congiunta o l'attribuzione esclusiva al padre sarebbe meglio per il bene del figlio costituisce una discriminazione nei confronti dei genitori sposati in quanto, in caso di separazione o divorzio, si procede sempre a un esame completo.
Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione sulla ricevibilità [Association Nouvelle Des Boulogne Boys](#) contro la Francia del 22 febbraio 2011 (n. 6468/09)

Diritto ad un processo equo (art. 6 cpv. 1 e 3 CEDU) e libertà di associazione (art. 11 CEDU); scioglimento di un'associazione

La procedura di scioglimento di un club di tifosi di calcio davanti alla «Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives» non costituisce né un'azione penale né una controversia di diritto civile ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Il ruolo della Commissione si limita infatti a rilevare i pareri del club dei tifosi e a redigere una raccomandazione all'attenzione del Primo ministro. Di conseguenza, l'articolo 6 CEDU non è applicabile né alla preparazione della difesa né all'accesso ai documenti proba-

tori nell'ambito di detta procedura.

Tuttavia, la decisione del Primo ministro di sciogliere l'associazione ha sollevato una controversia ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU. Menzionando i ripetuti atti di violenza perpetrati dai soci del club, nella decisione è stato addotto un motivo sufficiente per lo scioglimento. I tribunali nazionali possono inoltre giudicare meglio gli elementi di prova e decidere se i criteri per un eventuale scioglimento sono soddisfatti.

Il ricorso in relazione all'articolo 6 CEDU è chiaramente infondato e quindi inammissibile.

Lo scioglimento di un club di tifosi i cui soci violano ripetutamente e in modo grave la sicurezza e l'ordine pubblici interferisce effettivamente con la libertà di associazione, ma, nel caso concreto, si fonda su una base legale e persegue un obiettivo legittimo. Vista la gravità delle violazioni, lo scioglimento è una misura appropriata.

Il ricorso in relazione all'articolo 11 CEDU è chiaramente infondato e quindi inammissibile.

Decisioni sulla ricevibilità [Holub](#) e [Bratři Zátkové, a.s.](#) contro la Repubblica ceca del 14 dicembre 2010 e dell'8 febbraio 2011 (n. 24880/05 e n. 20862/06)

Diritto a un processo equo; diritto di replica incondizionato (art. 6 par. 1 CEDU); nessun pregiudizio significativo nei confronti del ricorrente (art. 35 par. 3 lett. b CEDU)

In entrambi i casi, i ricorrenti deplorano il fatto che, nel quadro della procedura davanti alla Corte costituzionale ceca, non siano stati loro trasmessi i pareri delle autorità inferiori ad essa inoltrati.

I ricorrenti non hanno subito alcun pregiudizio significativo, visto che le sentenze non sarebbero cambiate anche se i pareri delle autorità inferiori fossero stati trasmessi, in quanto essi non contenevano argomentazioni nuove. Inoltre, nell'emanare le sentenze, la Corte costituzionale non si è basata su detti pareri.

Il rispetto dei diritti umani non richiede di esaminare il merito dei ricorsi. Il Comitato dei ministri conferma che la Corte costituzionale ceca, in seguito a una sentenza della Corte europea, ha rettificato la sua prassi in modo tale da trasmettere alle parti i pareri contenenti fatti, allegazioni e argomenti nuovi. Questi due ricorsi non mettono seriamente in questione l'interpretazione e l'applicazione della CEDU.

Il fatto che i ricorrenti non possano far esaminare determinati reclami dall'ultima istanza, non significa che i ricorsi non siano stati debitamente esaminati da un tribunale nazionale. Se così non fosse, la Corte non potrebbe rigettare alcun ricorso concernente una violazione imputabile all'ultima istanza nazionale, il che sarebbe inconciliabile con l'obiettivo, espresso nell'articolo 35 paragrafo 3 lettera b CEDU, di evadere più rapidamente le questioni che non richiedono un approfondimento. L'espressione «debitamente esaminati» non va interpretata altrettanto severamente come nel caso del processo equo.

Visto che le condizioni dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera b sono soddisfatte, i ricorsi sono inammissibili (unanimità).

Sentenza [Andrle](#) contro la Repubblica ceca del 17 febbraio 2011 (n. 6268/08)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto della proprietà); età pensionabile diversa per donne e uomini

La Repubblica ceca ha abbassato l'età pensionabile delle donne che hanno cresciuto i propri figli, ma non quella degli uomini nella stessa situazione. Tale misura, oltre ad avere motiva-

zioni storiche, persegue anche un obiettivo legittimo (riequilibrio tra il ruolo tradizionale di madre e l'aspirazione sociale a un'occupazione). In tale contesto, lo Stato gode di un ampio margine discrezionale poiché si tratta di un aspetto complesso di politica sociale ed economica. Il Governo non può essere criticato per aver scelto un adeguamento graduale. Nessuna violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (unanimità).

Sentenza [Wasmuth](#) contro la Germania del 17 febbraio 2011 (n. 12884/03)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); indicazione obbligatoria sulla cartella delle imposte sul reddito della non appartenenza a una comunità religiosa

Riportare obbligatoriamente sulla cartella delle imposte sul reddito l'appartenenza a una comunità religiosa costituisce un'ingerenza nel diritto di non dover dichiarare le proprie convinzioni religiose. Tale ingerenza ha tuttavia una base legale e persegue uno scopo legittimo (diritto delle comunità religiose a riscuotere le imposte sul culto). Si tratta inoltre di un'ingerenza proporzionata, poiché l'indicazione di non appartenenza a una comunità religiosa ha un limitato valore informativo: il ricorrente non ha infatti dovuto indicare né le ragioni di tale scelta né le sue convinzioni religiose e l'informazione non è di uso pubblico. Nessuna violazione dell'articolo 9 CEDU (5 voti contro 2).

L'indicazione dell'appartenenza a una comunità rientra nel rilevamento, memorizzazione e trasmissione di dati sulla vita privata di una persona. L'ingerenza, tuttavia, è prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed è proporzionata. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

Nel suo ricorso presso la Corte costituzionale tedesca, il ricorrente non ha menzionato il fatto che l'indicazione su detta cartella lo discriminerebbe come omosessuale. Il ricorso in relazione all'articolo 14 CEDU è pertanto inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Sentenza [Lautsi e altri](#) contro l'Italia del 18 marzo 2011 (Grande Camera, n. 30814/06)

Diritto all'istruzione (art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU), libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); crocifissi nelle aule di una scuola pubblica

L'affissione del crocifisso nelle aule di una scuola pubblica non viola il dovere dell'istituto al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori e degli scolari. Oltre ad essere un simbolo sacro, il crocifisso ha anche una forte connotazione tradizionale che ciascuno Stato può decidere di conservare. Se la presenza di tale simbolo non implica l'insegnamento obbligatorio del cristianesimo, l'ambiente scolastico resta aperto anche ad altre religioni e non vi sono segni di intolleranza o di pratiche di indottrinamento, il margine discrezionale non è oltrepassato.

Nessuna violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU e dell'articolo 9 CEDU (15 voti contro 2), un esame dell'articolo 14 CEDU non è necessario (unanimità). Rovesciamento della sentenza della seconda Camera del 3 novembre 2009 (cfr. 4° rapporto trimestrale 2009).

Sentenza [Giuliani e Gaggio](#) contro l'Italia del 24 marzo 2011 (Grande Camera, n. 23458/02)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU), divieto di trattamenti disumani (art. 3 CEDU), diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e dovere dello Stato contraente di fornire tutte le agevolazioni atte a condurre in modo efficace le indagini (art. 38 CEDU); decesso di un manifestante

Il ricorso a un gesto letale di autodifesa da parte di un agente di polizia che, durante un'aggressione illegale ed estremamente violenta ad opera di un gruppo di manifestanti, ha temuto per la propria vita e per quella dei suoi colleghi, è stato nella fattispecie necessario e giustificato.

Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (13 voti contro 4).

L'Italia dispone di un quadro normativo adeguato per quanto riguarda la regolamentazione dell'uso delle armi. Nulla indica che vi siano state carenze nell'organizzazione dell'intervento che possano essere direttamente collegate al decesso del manifestante. La polizia non ha infranto l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie in vista di un eventuale ricorso alle armi con esito letale.

Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (10 voti contro 7).

Le garanzie procedurali dell'articolo 2 CEDU non prevedono il diritto di presenziare all'autopsia. Se le analisi e i test sono di natura puramente tecnica, il fatto che siano stati eseguiti dalla polizia con la partecipazione di un esperto che si suppone essere di parte non ha compromesso l'imparzialità delle indagini.

Un'inchiesta durata un anno e quattro mesi non contravviene ai requisiti di celerità.

Nessuna violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 CEDU (10 voti contro 7).

I ricorrenti disponevano di vie di ricorso effettive. Pur non potendo costituirsi parte civile, hanno comunque potuto esercitare tutte le facoltà conferite alla parte lesa. Nessuna violazione dell'articolo 13 CEDU (13 voti contro 4).

Confermati tutti i punti della sentenza della quarta Camera del 25 agosto 2009, eccetto per quanto riguarda l'aspetto procedurale dell'articolo 2 CEDU (la quarta Camera ha constatato una violazione con 4 voti contro 3; cfr. 3° rapporto trimestrale 2009).